

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/7 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 10 *bis*, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE istituisce un fondo destinato a fornire sostegno finanziario all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel territorio dell'Unione, mettendo a disposizione 400 milioni di quote del volume totale di quote per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (il «fondo per l'innovazione»). Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbero integrare le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione <sup>(2)</sup> e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente a favore del fondo per l'innovazione prima del 2021.
- (2) Al fine di assicurare che il fondo per l'innovazione sia in grado di fornire sostegno prima del 2021, è necessario monetizzare i 50 milioni di quote destinate al fondo per l'innovazione mediante aste conformi alle regole e alle modalità delle aste condotte sulla piattaforma d'asta comune stabilite dal regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Per ridurre gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri e migliorare l'efficienza generale, il volume di 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione dovrebbe essere aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta nel 2020 sulla piattaforma d'asta comune dagli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.
- (4) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero mettere all'asta la rispettiva quota dei 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione tramite i propri responsabili del collocamento. Per ricevere i proventi dell'asta destinati al fondo per l'innovazione, ciascun responsabile del collocamento dovrebbe designare, entro il 1° ottobre 2019, un conto bancario di responsabile del collocamento nel quale saranno versati tali proventi. I responsabili del

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

